



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PADOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>APOSTOLI CAPPELLO</u>	<u>ALESSANDRO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GUERRA</u>	<u>MICHELE</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BORDON</u>	<u>GIANLUCA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 651/2018
depositato il 05/07/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720110010037392502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720110010037392502 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720110010037392502 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRAP 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRAP 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRAP 2006

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA
VIA TURAZZA N. 37 35128 PADOVA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720110010037392502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720110010037392502 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720110010037392502 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRAP 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720130013843078502 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRES-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 651/2018

UDIENZA DEL

07/05/2019 ore 15:00

N°

135

PRONUNCIATA IL:

07 MAG. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 MAG. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Francesca GABASTO



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRAP 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07720170018928890502 IRAP 2006
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PADOVA

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

difeso da:
SANTI UMBERTO
VIA N. TOMMASEO N. 8/A 35131 PADOVA PD

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 651/2018

UDIENZA DEL

07/05/2019 ore 15:00

La società _____ srl in persona dell'Amministratore Unico _____, rappresentata e difesa dagli Avvocati _____ e Santi del Foro di Padova, impugna tre cartelle di pagamento contenenti iscrizione a ruolo reso esecutivo.

Parte ricorrente eccepisce la mancata indicazione del responsabile del procedimento o meglio l'indicazione di un responsabile che non riveste più la carica in quanto collocato in quiescenza, la decadenza o meglio la tardività della notifica delle stesse in relazione alla data di iscrizione a ruolo.

Eccepisce poi la Società ricorrente il difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi in quanto dalla cartella non si evince come gli stessi siano stati calcolati. Sul punto Parte ricorrente riporta giurisprudenza di merito e di Cassazione secondo la quale, mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non sono posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'Agenzia.

Conclude la Società ricorrente con la richiesta di annullare le cartelle impugnate con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate precisando che le cartelle sono state notificate alla ricorrente in quanto coobbligata con la società _____ srl per effetto dell'atto di scissione del 13/02/2008.

Le cartelle derivano da accertamenti anni 2005, 2006 e 2007 tutti impugnati in Provinciale e decisi nel 2013 con conferma dell'accertamento effettuato dall'Ufficio. La decisione è stata confermata in Regionale e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è definitiva.

Siamo dunque in fase di riscossione di quanto dovuto dal contribuente per effetto di una pronuncia giudiziaria divenuta definitiva con la conseguenza che la pretesa impugnata trova fondamento nella sentenza della Regionale definitiva. Dopo la formazione del giudicato, come recentemente chiarito dalla Cassazione nel 2017, il termine per la riscossione è decennale.

In merito all'eccezione inerente il responsabile del procedimento l'Ufficio ricorda che l'omissione non comporta nullità della cartella e che comunque il responsabile è stato indicato e detta indicazione non è inficiata dal successivo collocamento in quiescenza o dal ruolo o funzione rivestita.

In merito alla carenza di motivazione in ordine agli interessi inseriti nelle cartelle impugnate, l'Ufficio afferma che la cartella è predisposta secondo il modello approvato con Decreto Ministeriale e che le modalità di calcolo sono quelle normativamente previste dall'art.20 del DPR 602/1973.

Conclude l'Agenzia delle Entrate con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

Si costituisce anche l'Agenzia Entrate Riscossione che confuta le eccezioni di parte ricorrente e precisa che la società coobbligata _____ srl ha chiesto la dilazione del pagamento con istanza accolta dall'Ufficio per una rateazione in 72 rate e che ne sono state pagate 15.

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Osserva il Collegio che le eccezioni inerenti il responsabile del procedimento e la decadenza sono infondate per le ragioni esposte dall'Ufficio che si condividono. Le cartelle, infatti, contengono l'indicazione chiara del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo; le stesse poi sono conseguenti ad un procedimento giudiziario che si è concluso sfavorevolmente per il contribuente. La decadenza o meglio prescrizione non vi è stata perché il procedimento di riscossione si prescrive nel termine di 10 anni in quanto trae origine da un giudicato (Cass.ordinanza 28315 del 2017).

Per quanto riguarda invece la mancata indicazione nelle cartelle impugnate delle modalità di calcolo degli interessi, il Collegio aderisce alle conclusioni della giurisprudenza di merito che ritiene necessaria l'indicazione, nella cartella, del tasso di interesse applicato e delle esatte modalità di calcolo degli interessi, in quanto, in assenza, si ha una carenza di motivazione e

violazione dell'art.7 dello Statuto del contribuente. Sul punto il Collegio richiama l'orientamento della Cassazione (n.10481 del 2018 e n. 15554 del 2017) in merito al carattere criptico e non comprensibile degli interessi riportati in cifra globale, osservando che l'obbligo di completezza della motivazione non può essere soddisfatto con il mero richiamo alla normativa prevista dal dpr 602/1973 ed in particolare dall'art.20.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso ed annulla le cartelle impugnate limitatamente agli interessi . Spese compensate.

Padova 7/05/2019

IL RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Quercia", written over a circular stamp or mark.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.